



## **Titolo V - Compravendita di prodotti**

### **Capitolo Secondo – Prodotti dell’agricoltura**

- e) Patate**
- f) Ortaggi**
- i) Agrumi**
- l) Frutta fresca**
- m) Frutta secca**

#### **COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**

##### **Sommario**

Base di contrattazione .....	Art. 1
Tolleranza sulla merce .....	» 2
Calo naturale .....	» 3
Obblighi del venditore .....	» 4
Obblighi del compratore (obbligo del ritiro) .....	» 5
Reclami .....	» 6

#### **ITER DELL’ACCERTAMENTO**

##### *Primo accertamento:*

16 marzo 1951.

##### *Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 30 gennaio 1969.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 25 novembre 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

##### ***Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:***

**a) esame del Comitato tecnico: marzo 2009 - maggio 2009**

**b) approvazione definitiva da parte della Commissione provinciale usi in data 2 dicembre 2009**

**c) approvazione della Giunta camerale con delibera n. 116 del 23 dicembre 2009**

**Art. 1 - Base di contrattazione.**

I prodotti ortofrutticoli sono contrattati su campione, su denominazione o a «vista», o su «descrizione». La frutta secca, confezionata in sacchi o ceste, è contrattata a peso lordo per netto; i carciofi sono contrattati a numero; i rapanelli a mazzetto.

I prodotti ortofrutticoli di produzione locale, posti sul mercato, sono contrattati a «vista».

**Art. 2 - Tolleranza sulla merce.**

Sul quantitativo contrattato è ammessa, nella consegna, una tolleranza in più o in meno del 5%.

**Art. 3 - Calo naturale.**

Sul peso dei prodotti ortofrutticoli freschi provenienti da fuori piazza è ammessa una tolleranza sul peso dovuta a calo naturale, secondo la specie del prodotto e precisamente:

- per la frutta in genere, non oltre il 2%;
- per gli ortaggi ed i legumi in genere, non oltre il 5%.

**Art. 4 - Obblighi del venditore.**

Quando la merce oggetto del contratto è spedita da fuori piazza, fermo restando il rischio del viaggio a carico del compratore, il venditore deve informare tempestivamente il compratore dell'avvenuta spedizione, indicandogliene gli estremi.

**Art. 5 - Obblighi del compratore (obbligo del ritiro).**

Il compratore deve sempre ritirare la merce contrattata su denominazione o su campione, anche se intenda promuovere reclami sulla qualità, sul peso o per vizi occulti.

**Art. 6 - Reclami.**

Il compratore può reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità o sul vizio entro le dodici ore dal ricevimento, per merce deperibile, ed entro le ventiquattro ore per gli altri prodotti.